

**TRATTAMENTO INTEGRATIVO E ULTERIORE DETRAZIONE**  
**D.L. n. 3/2020 in L. n. 21/2020**

Il D.L. n.3/2020 convertito nella Legge n. 21 del 2 aprile 2020 ha previsto che, a seguito dell'abrogazione del Bonus Renzi (D.L. n. 66/2020), a far data dal 01 luglio 2020 siano introdotte, alternativamente, due nuove misure:

- un trattamento integrativo per chi ha redditi fino a 28.000 euro pari a 600 euro per l'anno 2020 innalzato a 1.200 euro dal 2021;
- una ulteriore detrazione fiscale di importo compreso tra 600 euro e 480 euro calcolata in proporzione al reddito per chi ha reddito complessivo compreso tra 28.000 euro e 35.000 euro e di importo compreso tra 480 euro e 0 euro calcolata in proporzione al reddito per soggetti il cui reddito complessivo è compreso tra 35.000 euro e 40.000 euro. Tale ulteriore detrazione dovrà essere riconosciuta fino al 31 dicembre 2020.

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di Lavoro dipendente  
dell'Azienda/Ente \_\_\_\_\_

**consapevole che:**

- il datore di lavoro deve automaticamente riconoscere mensilmente il "trattamento integrativo" o l'"Ulteriore detrazione fiscale";
- l'imposta lorda (IRPEF) deve essere maggiore dell'importo delle detrazioni da lavoro dipendente, spettanti ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR ad eccezione della clausola di salvaguardia introdotta dall'art. 128 del D.L. 34/2020;
- se il reddito complessivo annuo lordo (\*) è superiore a 40.000 euro, **NON spetta alcun trattamento o detrazione;**

(\*) **Nota:** ai fini del **reddito complessivo annuo lordo** (anno \_\_\_\_\_) concorrono:

- il reddito utile ai fini della tassazione ordinaria Irpef
- i redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a cedolare secca
- i redditi esenti relativi ai lavoratori impatriati (art. 16 D.Lgs. n.147/2015) e relativi ai ricercatori (art. 44 D.L. n. 78/2010 in Legge n.122/2020)

**non concorrono:**

- il reddito da abitazione principale e relative pertinenze,
  - i redditi assoggettati a tassazione sostitutiva per gli incrementi di produttività,
  - i redditi a tassazione separata
- laddove il contribuente non ravvisi i presupposti per il riconoscimento del Trattamento integrativo o dell'Ulteriore detrazione deve darne relativa comunicazione all'azienda.

**richiede** che il trattamento integrativo o la ulteriore detrazione:

- NON venga APPLICATO
- venga APPLICATO solo in sede di conguaglio fiscale (al 31/12 o alla cessazione del rapporto di lavoro)

In caso di **precedente richiesta di revoca:**

- venga APPLICATO secondo la normativa vigente
- venga APPLICATO solo in sede di conguaglio fiscale (al 31/12 o alla cessazione del rapporto di lavoro)

**comunica** inoltre che:

- percepirà **presuntivamente** nell'anno in corso ulteriori redditi, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto con l'azienda, pari a \_\_\_\_\_ euro di cui chiede venga tenuto conto ai fini del riconoscimento del Trattamento integrativo o della Ulteriore detrazione L. 21/2020 e delle detrazioni d'imposta di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR.

A seguito di tale dichiarazione, il sottoscritto è altresì consapevole che si provvederà, ove necessario, a recuperare, secondo norma, il credito non dovuto già eventualmente erogato a titolo di trattamento integrativo o ulteriore detrazione, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Data

\_\_\_\_\_

Firma del dipendente

\_\_\_\_\_

**Informativa sul trattamento dei dati personali**

(Art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.